



Direzione Provinciale di RAVENNA  
Ufficio Territoriale di RAVENNA  
(Codice ufficio TGZ)  
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00087544771

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA  
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2  
48121 RAVENNA RA  
In qualità di Dichiarante

Direzione Provinciale di RAVENNA  
 Ufficio Territoriale di RAVENNA  
 (Codice ufficio TGZ )  
 Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00087544771

## AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE

**Spett.le**

PROVINCIA DI RAVENNA  
 00356680397  
 PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA' 2 48121 RAVENNA

con questo avviso Le comunichiamo la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta per l'anno 2024, la liquidazione provvisoria dell'imposta per l'anno in corso e gli importi dei relativi versamenti da effettuare, determinati in relazione alla sua dichiarazione presentata con protocollo telematico n. 250121100446479520000001

|   |            |
|---|------------|
| Totale imposta dichiarata per l'anno 2024                         | 54.752,00€ |
| Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2024 | 57.200,00€ |
| Saldo imposta 2024 ("-" a credito, "+" a debito)                  | -2.448,00€ |
| Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2025 | 54.752,00€ |
| Acconto versato per l'anno 2025                                   | 0,00€      |
| Acconto - Credito da anni precedenti                              | 0,00€      |
| Credito residuo saldo anni precedenti                             | 0,00€      |
| Altri crediti   | 0,00€      |
| Acconto dovuto per l'anno 2026                                    | 0,00€      |
| Credito di acconto da riportare anno successivo                   | 0,00€      |
| Credito residuo saldo da riportare anno successivo                | 0,00€      |

Nella tabella seguente trova gli importi da versare per il 2025

| Ratei 2025          | Scadenza ordinaria | Codice tributo | Rateazione | Anno di riferimento | Importo a debito              | Cod. ufficio | Cod. atto   |
|---------------------|--------------------|----------------|------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| 1° rata             | 28-02-2025         | 2505           | 0106       | 2025                | 6.677,33€                     | TGZ          | 00087544771 |
| 2° rata             | 30-04-2025         | 2505           | 0206       | 2025                | 9.125,33€                     | TGZ          | 00087544771 |
| 3° rata             | 30-06-2025         | 2505           | 0306       | 2025                | 9.125,33€                     | TGZ          | 00087544771 |
| 4° rata             | 01-09-2025         | 2505           | 0406       | 2025                | 9.125,33€                     | TGZ          | 00087544771 |
| 5° rata             | 31-10-2025         | 2505           | 0506       | 2025                | 9.125,33€                     | TGZ          | 00087544771 |
| 6° rata             | 31-12-2025         | 2505<br>9400   | 0606<br>-  | 2025<br>2025        | 9.125,33€<br><b>8.75€ (*)</b> | TGZ<br>TGZ   | 00087544771 |
| <b>Acconto 2026</b> |                    | 2506           | -          | 2026                | 0,00€                         | TGZ          | 00087544771 |

(\*) se la notifica avviene a mezzo PEC non sono dovute le spese di notifica

Nel calcolo dei versamenti da effettuare abbiamo tenuto conto dell'indicazione espressa in dichiarazione in merito alle modalità di scelta di scomputo dell'acconto, qualora versato.

Il responsabile del procedimento è: DOTT.SSA FRANCESCA CASTINI

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*)  
 SALVATORE MAURIZIO NOVARA

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale CAMPANELLA LUCIA

## INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

### 1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare nei termini i versamenti indicati nella tabella degli importi da versare per il 2025 presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 ordinario. Tale modello deve essere compilato riportando i dati indicati nella tabella stessa, in particolare il codice atto.

### 2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

### 3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

### 4) Ricorso

*Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 Dlgs n. 546/1992)*

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1 al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.).

*A chi presentare il ricorso*

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione [provinciale/regionale] che ha emesso l'atto.

*Come notificare il ricorso*

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite **invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:**

[dp.ravenna@pce.agenziaentrate.it](mailto:dp.ravenna@pce.agenziaentrate.it)

### *Dati da indicare nel ricorso*

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione [provinciale/regionale] contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione [provinciale/regionale] che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

### *Come costituirsi in giudizio*

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero “Dati generali”, “Ricorrenti”, “Rappresentanti”, “Difensori”, “Domicilio Eletto”, “Parti Resistenti”, “Atti impugnati”, “Documenti”, “Calcolo CU” e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all’atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell’atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall’invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell’avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l’atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.